dossier

10 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

Gli emendamenti approvati dalla
5ª Commissione nella seduta notturna del
9 dicembre 2019

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.S. 1586 ANNESSO

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica
Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 181/2 (seduta notturna del 9 dicembre 2019)

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 230/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 5

Articolo 3 *(Deducibilità IMU)* 7

Articolo 6-*bis* (emendamento 6.0.49 (testo 2)) *(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative)* 9

Articolo 7 (emendamento 7.3 (testo 4)) *(Trasporti centri storici delle città metropolitane)* 10

Articolo 8, comma 10-*bis* (emendamento 8.25 (testo 3)) *(Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)* 12

Articolo 8, commi 24, 24-*bis* e 25 *(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia)* 13

Articolo 8, comma 31-*bis* (emendamento 8.146 (testo 2)) *(Infrastrutture per la mobilità - Fiere)* 15

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.19 (testo 2)) *(Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle Province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta)* 16

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.24) *(Proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino Alto Adige)* 19

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.29 (testo 2)) *(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)* 21

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.31 (testo 5)) *(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)* 22

Articolo 11 (emendamento 11.0.32 (testo 3)) *(Green new deal)* 24

Articolo 11-*bis* (emendamento 11.0.20 (testo 2)) *(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)* 40

Articolo 11-*bis* (emendamento 11.0.23 (testo 2)) *(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)* 41

Articolo 12 (emendamento 12.6) *(*Green Mobility*)* 43

Articolo 18-*bis* (emendamento 18.0.78 (testo 2)) *(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)* 44

Articolo 25-*bis* (emendamento 25.0.7 (testo 3)) *(Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici)* 45

Articolo 28, comma 14 *(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)* 46

Articolo 28, comma 16 *(Diritto allo studio universitario)* 49

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.34 (testo 3)) *(Scuola SISSA di Trieste)* 50

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.88 (testo 2)) *(Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)* 51

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.0.54 (testo 3)) *(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)* 53

Articolo 28-*bis* (emendamento 28.0.28 (testo 2)) *(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)* 54

Articolo 28-*bis* (emendamenti 28.0.80 (testo 2), 28.0.76 (testo 2), 28.0.77, 28.0.78 (testo 2)) *(Consiglio nazionale dei giovani)* 56

Articolo 99, comma 2 *(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)* 57

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 3
(Deducibilità IMU)

La disposizione sostituisce **l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019** in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali. In particolare, si stabilisce la deducibilità dell'IMU nella misura del **50 per cento** nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (pertanto nell'anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La norma intende integrare **la nuova disciplina IMU** introdotta dall'articolo 95 del presente provvedimento.
Durante l'esame in sede referente (**emendamento 3.5 testo 2**) è stato proposto di **estendere** la **predetta disciplina della deducibilità anche all'IMI** – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, **nonché all'IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento**.

Si ricorda preliminarmente che **l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019**, cd. decreto crescita, ha **progressivamente** incrementato la **percentuale deducibile** dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU** dovuta **sui beni strumentali**, sino a raggiungere **la totale deducibilità dell'imposta a regime,** ovvero a decorrere **dal 2023** (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

Sulla disciplina della deducibilità IMU interviene l'**articolo 95**, **comma 35**, del provvedimento in esame il quale dispone, **a decorrere dal 2020,** la **deducibilità** dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo **comma 36**, stabilisce, in via **transitoria**, che la deduzione si applichi nella misura del **60 per cento per gli anni 2020 e 2021** (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre **l'intera deducibilità** ha effetto **a decorrere dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

In considerazione della decorrenza della nuova IMU, **la disposizione in esame** sostituisce la deducibilità "rimodulata", prevista dal decreto-legge n. 34, con la **regolazione del solo anno 2019**, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si **conferma** la vigente **deducibilità nella misura del 50 per cento**.

Si ricorda che l'articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l'articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:

- la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP;

- l'applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Durante l'esame in sede referente (**emendamento 3.5 testo 2**) è stato proposto l'inserimento di un **comma 1-*bis***, col quale si **estende** la **predetta disciplina della deducibilità all'IMI** – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, **nonché all'IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento**.

L'articolo 80, comma 1 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972) conferisce alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; in particolare, ai sensi del comma 2 esse possono istituire nuovi tributi locali e la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito, in sostituzione di IMU e TASI, l'IMIS - Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014). Essa per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu: per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

Articolo 6-*bis* (emendamento 6.0.49 (testo 2))
(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative)

L'**articolo 6-*bis* – introdotto per effetto delle modifiche apportate in Commissione (emendamento 6.0.49 (testo 2)) –** reca disposizioni in merito al **regime fiscale della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)** volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Preliminarmente, si ricorda che l'**articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI**[1] la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la **liquidazione anticipata**, in unica soluzione, **al fine di** avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di **associarsi in cooperativa.** In tale ultima ipotesi l'indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L'articolo in esame dispone che **la suddetta liquidazione anticipata** si considera **non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**.
Viene, inoltre, demandato ad apposito **provvedimento dell'Agenzia delle entrate** - da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – la **definizione dei criteri e delle modalità di attuazione** di quanto disposto dall'articolo 6-*bis*, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la suddetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell'INPS quale soggetto erogatore dell'indennità, l'effettiva destinazione dell'importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.

[1] La NASpI è stata istituita dal D.Lgs. 22/2015 con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Il diritto al trattamento - corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - è subordinato alla sussistenza: dello stato di disoccupazione; di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 7 (emendamento 7.3 (testo 4))
(Trasporti centri storici delle città metropolitane)

La disposizione novella l'articolo 16 ter del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, autorizzando la realizzazione di un **sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci** in entrata nei **centri storici** volto alla **prevenzione dei fenomeni** di ***vehicle ramming- attack*** attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della **piattaforma logistica nazionale digitale.** Si indica il fine di incrementare la **sicurezza nella città di Matera** ed in generale nelle **città metropolitane** del paese. Viene a tal fine aggiunto alla norma novellata uno stanziamento dei 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

Nel dettaglio, la norma opera le seguenti novelle:

- Con una novella, viene interamente sostituito il comma 1 di tale articolo 16-ter, prevedendo - con il nuovo testo - che al fine di incrementare la **sicurezza nella città di Matera** ed in generale nelle **città metropolitane** del paese è autorizzata la realizzazione di un **sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci** in entrata nei **centri storici;** tale sistema è volto alla **prevenzione dei fenomeni** di ***vehicle ramming- attack*** attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della **piattaforma logistica nazionale digitale**.

Con l'espressione 'vehicle ramming- attack' si fa riferimento a modalità di assalto con utilizzo di autovetture o camion utilizzate per attentati o a scopo criminale.
L'art. 16-ter, in vigore dal 13 agosto 2017, reca il Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città **metropolitane**. Nel dettaglio, vi si prevede che al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, sia autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

Rispetto al testo attualmente vigente:

- Viene cambiata in parte la finalità della norma, facendosi riferimento col nuovo testo alla **prevenzione dei fenomeni** di ***vehicle ramming- attack*** attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale, anziché alla finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza.
- Si **espunge lo specifico riferimento a Palermo**, previsto dal testo originario in quanto capitale italiana della cultura 2018, mentre permane

quello a Matera da cui viene espunto il riferimento alla sua qualifica di Capitale europea della cultura 2019, nonché alle **città metropolitane**.

- Con altra novella, al comma 2 dell'articolo 16-ter viene aggiunto uno **stanziamento dei 2 milioni** di euro rispettivamente per il **2020 e per il 2021.**

Si ricorda che per la finalità indicata dal comma 1, il comma 2 dell'art. 16-ter ha incrementato - per 0,5 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018 e 1,5 milioni nel 2019 - il contributo istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale, in seguito ripristinato (dal citato articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012) con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- Si prevede in sostituzione dell'attuale previsione vigente, all'ultimo periodo del comma novellato, che il **Mit** apporta alla **convenzione con il soggetto attuatore unico** le modifiche necessarie. La norma vigente prevede invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

Si valuti di chiarire la novella operata sull'ultimo periodo del comma 2, posto che, attraverso la sostituzione del periodo tout court, viene meno il riferimento - nella norma primaria - alla stipula di una convenzione al riguardo.

In base all'articolo 16-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l'utilizzo dei citati fondi. Il soggetto attuatore unico è la società UIRNet Spa, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005, volto alla interconnessione dei nodi di interscambio modale - interporti - e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello La Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

- Al comma 3 della norma novellata, in materia di copertura, si aggiungono quindi **2 milioni di euro** per l'anno **2020** e per l'anno **2021** rispettivamente.

Il comma 3 vigente disciplina infatti la copertura finanziaria dell'intervento prevedendo la riduzione – per un importo corrispondente alle spese indicate al comma 2 - del fondo speciale di conto capitale iscritto nel programma "Fondi di riserva", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Articolo 8, comma 10-*bis* (emendamento 8.25 (testo 3))
(Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)

L'**emendamento 8.25 (testo 3)**, approvato in sede referente, introduce un finanziamento pari a **300.000** euro **nel 2020** per interventi di riqualificazione e restauro della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio.

Con l'approvazione dell'**emendamento 8.25 (testo 3)** è stato aggiunto all'articolo 8 un **comma 10-*bis***. Tale disposizione introduce, tra gli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, un contributo di 300.000 euro nel 2020 per il completo recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio. Tale cifra è destinata ad interventi di riqualificazione e restauro in occasione della designazione di Cernusco sul Naviglio a Città europea dello sport 2020.

Articolo 8, commi 24, 24-*bis* e 25
(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia)

I **commi 24, 24-*bis* e 25, nella versione posta dall'emendamento 8.48 (testo 2),** istituiscono un **fondo** per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di **edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia**. La **versione originaria** istituiva il fondo (con la medesima dotazione finanziaria) con esclusivo riferimento agli asili nido (sempre con riguardo ad edifici di proprietà dei comuni).

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.
Nella versione posta dall'emendamento 8.48 (testo 2), si pone una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
*Il **comma 25**, anche nella versione **posta dall'emendamento 8.48 (testo 2),** fa riferimento esclusivamente ai progetti relativi agli asili nido, mentre i **commi 24 e 24-bis** (nella versione del **medesimo emendamento**) concernono anche quelli relativi alle scuole dell'infanzia ed ai centri polifunzionali per i servizi alla famiglia; lo stesso **comma 25** fa riferimento solo a progetti di ristrutturazione e riqualificazione e non anche a progetti di costruzione o di messa in sicurezza, come invece previsto dal **comma 24**. Appare opportuna una ridefinizione di tali profili.* Inoltre, il **comma 25** prevede che i comuni elaborino progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. *Si segnala che tale locuzione è, sotto un certo profilo, più ampia rispetto a quella del **comma 24**, il quale fa riferimento ai soli edifici di proprietà dei comuni (e destinati alle strutture oggetto dei commi in esame).*
Il **comma 25** in esame, **nella versione posta dall'emendamento 8.48 (testo 2),** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei

ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.
Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo. *In base alla formulazione della norma di rinvio a quest'ultimo decreto ministeriale, il riparto sembrerebbe concernere in via immediata il complesso delle dotazioni annue del fondo (per il summenzionato periodo 2021-2034). La competenza ed il concerto per l'emanazione del decreto sono attribuiti ai Dicasteri e non al Ministro, ad eccezione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. La medesima competenza all'emanazione del decreto è attribuita al solo Ministro dell'interno; tuttavia, nella versione posta* ***dall'emendamento 8.48 (testo 2),*** *il fondo concerne anche le scuole dell'infanzia ed i centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tali profili.*
Il medesimo **comma 25** prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.

Articolo 8, comma 31-*bis* (emendamento 8.146 (testo 2))
(Infrastrutture per la mobilità - Fiere)

La disposizione autorizza un contributo di **2 milioni di euro per il 2020** per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, inerenti le finalità di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della **Fiera** del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

La disposizione autorizza un contributo di **2 milioni di euro per il 2020** per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, inerenti la **realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova**.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Per il finanziamento degli interventi in questione è stato poi autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, in base al comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
La norma è stata oggetto di successive rideterminazioni dell'autorizzazione di spesa, con: il comma 888 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 261 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 4-terdell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione e il comma 110 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Da ultimo, il comma 110 della legge reca l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

La norma di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001 prevede per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova che sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. La disposizione richiamata, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, faceva originariamente riferimento alle sole Fiera del Levante di Bari e Fiera di Verona; essa è stata poi modificata dall'art. 4, comma 180, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, inserendovi il riferimento anche alla Fiera di Foggia e di Padova.
Per il finanziamento degli interventi in parola è poi intervenuto il citato comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.19 (testo 2))
(Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle Province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta)

Prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

La disposizione - recata da un articolo aggiuntivo introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'**emendamento 8.0.19** - prevede la **disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016** negli **appalti** e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei **vigili del fuoco volontari** e loro unioni **nelle Province autonome di Trento e di** Bolzano **e nella regione Valle d'Aosta**.

Alla Regione Trentino Alto Adige e alla regione Valle d'Aosta sono attribuite specifiche competenze legislative esclusive nell'ambito dei rispettivi statuti (rispettivamente all'art.4, primo comma, punto 6, e all'articolo 2, primo comma, lettera z)), in materia di servizi antincendi. Dette competenze, come stabilito nelle rispettive fonti statutarie, devono essere esercitate "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali", nonché con il rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".

È fatto obbligo di rispettare princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
La disposizione, nell'introdurre siffatta deroga, parrebbe tesa a incidere sull'unicità giuridica dell'ordinamento riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.
Al riguardo, la decisione di circoscrivere la portata applicativa della disposizione ad una parte del terzo settore e ad alcune realtà territoriali andrebbe valutata tenuto conto che il dibattito sull'esigenza di individuare una disciplina meno rigorosa (di quella recata nel codice degli appalti) nei confronti dei soggetti del terzo settore operanti nel campo dei servizi sociali è avvertita su scala nazionale.

Al contempo, anche la previsione di una mera disapplicazione *tout court* del codice dei contratti pubblici parrebbe involgere alcuni profili suscettibili di approfondimento.
Va premesso anzitutto che la norma in esame appare rispettosa delle competenze delle autonomie speciali direttamente interessate, nonostante - come detto - ad esse spetti la competenza esclusiva in materia di servizi antincendio. La disciplina in materia di appalti afferisce infatti alla competenza esclusiva dello Stato, e *in primis*

a quella della tutela della concorrenza (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e*)*, della Costituzione), come riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime decisioni.

Fra le pronunce più recenti, nella sentenza n. 166 del 2019 la Corte afferma: "è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016, che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".

Ciò premesso, la materia degli appalti è disciplinata a livello comunitario. Ai sensi dell'art.117 la "potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...]dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
I principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie sono peraltro contenuti in numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici appalti, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. La disposizione in esame parrebbe pertanto consentire di disapplicare (molte delle) disposizioni del Codice degli appalti ma parrebbe al contempo inidonea ad autorizzare le amministrazioni territoriali a disattendere la disciplina europea (o, detto in altri termini, le disposizioni del Codice degli appalti meramente riproduttive di quest'ultima). Al fine di chiarire la portata normativa della disposizione in commento, si potrebbe valutare l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea".

Occorre in proposito richiamare un'interessante evoluzione della disciplina dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di affidamenti di servizi sociali al terzo settore.
In una prima fase erano giudicate, *tout court*, illegittime le disposizioni operanti deroghe alla concorrenza in ragione della qualificazione soggettiva dei soggetti interessati, inclusi quelli del terzo settore, considerati a tutti gli effetti operatori economici (nonostante l'assenza del fine di lucro). Più di recente, l'orientamento è in parte mutato a seguito delle discipline successive (direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti) e dell'evoluzione della giurisprudenza

della Corte di giustizia, che tende a valorizzare l'esigenza di un bilanciamento tra concorrenza e solidarietà.
A titolo esemplificativo, nella sentenza dell'11 dicembre 2014 (Azienda Sanitaria n.5 "Spezzino" e a. contro San Lorenzo Soc. coop. Sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus") è stata riconosciuta la compatibilità alla normativa europea di una legge della regione Liguria che autorizzava un affidamento diretto ad associazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, sulla base di un mero rimborso spese. In tale sede, la Corte di giustizia ha affermato che spetta allo Stato membro la decisione in ordine al livello con cui intende garantire la tutela dei diritti sociali e il modo con cui tale livello deve essere raggiunto, rilevando che l'affidamento diretto rappresenta una modalità di organizzazione del servizio che è motivata da principi di universalità e sussidiarietà.

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.24)
(Proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino Alto Adige)

L'**articolo 8-*bis***, introdotto con l'**emendamento 8.0.24**, interviene sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ad essere prorogate sono le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.

La disposizione introduce modifiche all'art.13 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Il **comma 1** richiama l'art. 104 del medesimo DPR, ai sensi del quale le norme recate all'art.13, unitamente a quelle contenute nel titolo VI (Finanza della regione e delle province), possono essere "modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province".

Si ricorda che per le modificazioni delle restanti disposizioni, ai sensi dell'art.103 del DPR, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Trattandosi di un emendamento parlamentare, non corredato da relazione tecnica, non è possibile riscontrare se il Governo e le Province autonome siano addivenute ad un accordo sulla modifica dello Statuto, come richiesto all'art. 104 dello Statuto. Da notizie di stampa, risulta tuttavia che le Giunte provinciali di Trento e Bolzano hanno assunto specifiche iniziative che vanno nella direzione delle disposizioni in commento (in particolare del comma 2).

Il **comma 2** opera due novelle all'art. 13 dello Statuto, il cui testo era stato peraltro interamente riscritto dall'art.1, comma 833, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 208).

La legge di bilancio 2018 introduce una nuova disciplina in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Essa detta i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle Province autonome; dispone, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, alla scadenza delle concessioni in essere; stabilisce gli indennizzi riconosciuti ai concessionari; dispone la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province Autonome per le quali è previsto un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data.

Con la prima delle due novelle, il termine del 31 dicembre 2022 viene spostato di un anno. In proposito, si segnala che il **nuovo termine del 31 dicembre 2023** è il medesimo previsto a livello nazionale, a seguito dell'approvazione dell'art. 11-*quater* del decreto legge n.135 del 2018.

Nello specifico, l'art.1-sexies del citato decreto-legge dispone che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La seconda novella è diretta a precisare che le concessioni prorogate sono "**esercitate fino a tale data" alle condizioni previste dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti al momento della loro scadenza**. Le modalità con cui le concessioni saranno svolte nel periodo di proroga sono pertanto quelle già definite al momento della loro scadenza (che deve intendersi "naturale", atteso che le concessioni non ancora scadute sono prorogate di diritto e la loro scadenza coincide con l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica o al più tardi con la data del 31 dicembre 2023).

I termini "fino a tale data" parrebbero essere fonte di possibili dubbi interpretativi del comma 6 nel suo complesso, tenuto conto che nel medesimo comma si stabilisce che la proroga è disposta "per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data". Potrebbe infatti accadere che il completamento delle procedure possa non coincidere con il termine del 31 dicembre 2023, bensì precederlo.
Si valuti pertanto l'opportunità di riformulare il comma espungendo i termini "fino a tale data".

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.29 (testo 2))
(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

L'articolo 8-*bis*, introdotto **con l'emendamento 8.0.29 (testo 2)**, reca l'assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta.

La disposizione prevede che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un **contributo straordinario** di **5 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**.

Articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.31 (testo 5))
(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

L'articolo 8-*bis* (emendamento 8.0.31 (testo 5)), approvato in Commissione, **equipara i monopattini elettrici ai velocipedi** (biciclette), come definiti nel Codice della strada.

In dettaglio, la disposizione riguarda i **monopattini elettrici** che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal **decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019**: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la **sperimentazione della micromobilità elettrica**, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018) e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i **monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W.**
Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 kmh , ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto **equiparati ai velocipedi**, cioè alle biciclette, che sono definite nell'articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di micro mobilità elettrica.
Si ricorda infatti che l'articolo 50 del CdS definisce i **velocipedi** come "i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; **sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita**, **dotate di un motore ausiliario elettrico** avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), **né è necessario aver conseguito una patente di guida**. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992).
Si evidenzia peraltro che **l'equiparazione dei monopattini ai velocipedi,** comporta altresì l'**applicazione ai monopattini anche dell'articolo 68 del Codice della strada,** il quale definisce le **caratteristiche costruttive e funzionali** ed **i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi,** relative ai dispositivi di **frenatura, alle segnalazioni acustiche e visive,** che mal si adattano ai monopattini.
Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di escludere, per i monopattini, l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della Strada.

Per quanto riguarda i veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *Segway*, *hoverboard* e **monopattini**, come detto, con il **decreto ministeriale 4 giugno 2019** ne è stata **definita la sperimentazione nelle città.**

Tale decreto disciplina infatti la circolazione su strada esclusivamente dei seguenti mezzi per la mobilità personale elettrica:
-i *Segway*, gli *Overboard ed i* monowheel, che sono dispositivi di tipo auto-bilanciato;
-i **monopattini,** che sono mezzi non auto-bilanciati e per i quali è prevista una **potenza massima del motore elettrico di 500W.** Tutti tali mezzi devono avere ed il segnalatore acustico. I dispositivi devono essere **conformi alle caratteristiche costruttive indicate nell'allegato 1** al decreto. Inoltre, l'allegato 3 al decreto definisce la relativa **segnaletica stradale,** individuando una serie di **appositi cartelli che indichino i vari dispositivi di micro mobilità elettrica**, nelle zone in cui è prevista la loro circolazione. Solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possono inoltre circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano. Nel caso venga consentita la circolazione **nelle aree pedonali, viene fissato in queste un limite di 6 km/h**. Può essere ammessa la circolazione sulle **piste ciclabili**, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone **con limite a 30 Km/h** per i dispositivi previsti. **I dispositivi di micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da minorenni almeno con patente AM.**
Il decreto ministeriale rimette ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta, esclusivamente in ambito urbano e solo per le parti di strada che sono indicate nella tabella dell'allegato 2 al decreto: nelle aree pedonali la circolazione viene ammessa per tutti i dispositivi, mentre nei percorsi ciclabili e pedonali, nelle piste ciclabili in sede propria o riservata e nelle zone 30 e nelle strade con limite a 30 Km/h, la circolazione sperimentale è ammessa solo per i *Segway* e per i monopattini, ma non per gli *Hoverboard* ed i *Monoweheel*.

Si ricorda infine che **le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi**. Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Su tale materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).

Articolo 11 (emendamento 11.0.32 (testo 3))
(Green new deal)

La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un **Fondo** da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (**comma 1**). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità (**commi 2 e 3**). L'articolo definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi (**comma 4**). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (**comma 5**).
Il **comma 6** estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Il **comma 7** istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'**efficienza energetica**.
Il **comma 8** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti **Green Bond** la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.
Il **comma 9** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere

disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
Si dettano norme sul monitoraggio. In base al **comma 10**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, sia la quantificazione del relativo impatto.
Agli oneri recati dai **commi 4 e 10, primo periodo**, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal comma 1 nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi (**comma 11**).
Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (**comma 12**).
Nel **corso dell'esame in Commissione**, con **l'emendamento 11.0.32** (testo 3), sono aggiunti i **commi 13-15**, che disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una **Commissione** per lo studio, le proposte per la **transizione ecologica** e per la **riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, la strategia in linea con il *Green new deal* annunciato dalla Commissione europea.
In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-*bis*) era previsto tra i **collegati alla decisione di bilancio** un disegno di legge *Green New Deal* e per la transizione ecologica del Paese.
La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un 'Green new deal' europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.
Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen, tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero. Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un'economia a zero emissioni nette si veda il Dossier n. 66 cura del Senato e della Camera dei deputati.
Si ricorda che è all'esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 1547 di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.

Dotazioni del Fondo e finalità

In particolare il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo** da ripartire, con la seguente dotazione:

- **470 milioni di euro** per l'anno **2020**
- **930 milioni di euro** per l'anno **2021**
- **1.420 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022** e **2023**.

Di tale dotazione, una **quota non inferiore a 150 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020** al **2022** sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Si rammenta che tale direttiva ha istituto un "sistema scambio quote" di emissione di CO2 al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier 62/4 a cura del Senato e della Camera dei deputati.

Sempre il **comma 1** chiarisce che il suddetto fondo sarà alimentato con i **proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 -** versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a **150 milioni di euro** per ciascuno dei predetti anni.

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale.

La **RT** chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possono derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

I **commi 2 e 3** illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, il **comma 2** prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di **una o più garanzie** a titolo oneroso e nella **misura massima dell'80%**, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:

- decarbonizzazione dell'economia;
- economia circolare;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
- Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

La concessione di garanzie è riferita **anche ad un portafoglio collettivo di operazioni**.

Il **comma 3** prevede la **partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito**, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al **comma 2**.

Il **comma 4** demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:

- l'**individuazione**, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'**organismo competente** a selezionare gli interventi di cui al **comma 2**
- la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al **comma 2** e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al **comma 3**
- la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai **commi 2 e 3**, e quello di cui al comma 5, anche per **escludere** che tali interventi comportino un **indebitamento netto** da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che **il primo**

di essi dovrà essere emanato **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione dei **commi 2 e 3** il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **società *in-house*** oppure della **Banca europea degli investimenti**, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti **commi 2 e 3**, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito **conto corrente** presso la tesoreria centrale.

Il **comma 5** stabilisce che nell'ambito del **nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea**, lo Stato possa concedere la **garanzia** prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in modo **complementare** con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.
La relazione illustrativa chiarisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell'ambito del cosiddetto piano Junker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al Dossier n. 21/1 DE.

Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della **suddetta garanzia di Stato**. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.

Il comma fa riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali

collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.
La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'*iter* legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.

Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica

I **commi 6 e 7** recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.
Il **comma 6** prevede che per le finalità di cui **al comma 2**:
a) possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca** (FRI) di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);

L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni

pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
Il co. 3-*bis* dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest'ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.
L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.
Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.
Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).

Si vedano la deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G, Relazione concernente "Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)" e la deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016, Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso **un contributo a fondo perduto** per **spese di investimento**, sino ad una quota massima del **15 per cento** dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.
A tal fine è autorizzata la **spesa** di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) è esteso l'ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall'art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.

Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.
Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
Il co. .858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite

convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una **quota di finanziamento a fondo perduto**, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 1, co. 855, della L. 296/2006;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Sempre la **lettera d)** in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

> Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.
> Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
> Si veda la pagina dedicata alle *Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero* sul sito del MISE.

Il **comma 7** novella l'art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera c-*bis*).

> L'art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
> A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del D.L. 112/2008), che ha

continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".
In base a quanto precisato nell'art. 1 di tale decreto, il "nuovo" Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.
L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all'8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

La nuova disposizione istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo **oneroso**, di **garanzie**, a prima richiesta, nella misura massima del **50 per cento** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai **condomìni**, connessi ad interventi di **ristrutturazione** per accrescimento dell'**efficienza energetica**.
Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale **garanzia di ultima istanza**.
Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a **10 milioni** di euro per il 2020 e **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle **regioni** e di **altri enti e organismi pubblici** ovvero con l'intervento della **Cassa depositi e prestiti** Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.
Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo **non inferiore all'8%** dell'importo garantito.
Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.

Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale

Il **comma 8** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'**emissione di titoli di Stato** cosiddetti ***Green Bond***:

- la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo
- e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

Le suddette emissioni di titoli di Stato *Green Bond* saranno **proporzionate** agli interventi con **positivo impatto ambientale** finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un **efficiente funzionamento del mercato secondario** di detti titoli.
Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.
Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 10, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.
Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.

Il **comma 9** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le **informazioni** di cui al successivo comma 10. Si indica espressamente la finalità della previsione nell'emissione dei titoli di Stato Green Bond.
Si demanda ad un **D.P.C.M.** - da emanare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia **coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Monitoraggio
In base al **comma 10**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al **comma 4** della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi

illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un **professionista indipendente**:

- la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del **comma 2**
- nonché la quantificazione del relativo impatto.

Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di '**facoltà**'.

Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.

Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i **dati** e le **informazioni** che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il **monitoraggio dell'impatto** dei seguenti interventi:

- degli interventi previsti dall'articolo in esame
- nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'**articolo 7** (su cui si veda la relativa scheda illustrativa)
- e più in generale delle operazioni a sostegno dei **programmi di spesa** orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

  Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).

La disposizione prevede che la **mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste**, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della **misurazione e valutazione della performance** individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala che la norma, al **terzo periodo del comma 10**, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione del comma, atteso che al mancato rispetto degli obblighi comunicativi viene data rilevanza ai sensi della normativa sulla performance.

I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato Interministeriale di cui al

comma 9, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla **rendicontazione di effettivo utilizzo** e di **impatto ambientale** degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al **comma 8**.
Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.

Il **comma 11** stabilisce che agli oneri recati dai **commi 4 e 10**, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal **comma 1** dell'articolo, nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (**comma 4**) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (**comma 10, primo periodo**).

Green climate Fund

Il **comma 12** assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di **33 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020 al 2023** e di **66 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2024 al 2028**.

- ***Il Green climate fund (GCF)***

Il Green climate fund (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.

Commissione per la transizione ecologica

Il **comma 13** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un *Green new deal* italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.
Il **comma 14** disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell'ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:

- un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
- tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.

Il comma 14, secondo periodo, prevede che la Commissione sviluppi un ampio **percorso di partecipazione democratica** con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.
Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Il **comma 15** prevede l'assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.
Si valuti l'opportunità di prevedere l'indicazione di criteri per la selezione degli esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Si valuti altresì l'opportunità di prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale per l'istituzione della Commissione e per la disciplina delle modalità di svolgimento dei suoi lavori.

L'art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (rispettivamente SAD e SAF).
I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale

per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente- con l'assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi "impliciti" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (cave o *royalties*). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda qui).
Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo *Structural Reform Support Service* della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

Articolo 11-*bis* (emendamento 11.0.20 (testo 2))
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

L'**emendamento 11.0.20 (testo 2)** è volto ad estendere anche alle navi militari contaminate da amianto oltre che agli edifici pubblici gli interventi di bonifica finanziati attraverso il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare

Si ricorda che la legge n. 221/2015, art. 56, comma 7, ha istituito al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente il citato Fondo con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

La presente disposizione prevede che il decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, che stabilisce le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, sia emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11-*bis* (emendamento 11.0.23 (testo 2))
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

L'articolo 11-*bis*, introdotto dall'**emendamento 11.0.23 (testo 2)**, assegna all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse stanziate.

Si fa notare che l'opportunità di considerare "tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio" figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.
Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell'ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all'interrogazione 4/15360, durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l'**assegnazione all'ISPRA** di un **contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022**.
Si ricorda che l'art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale") include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al "rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (v. *infra*)".

Il **comma 2** disciplina lo **svolgimento delle attività** per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma precedente, stabilendo che tali attività sono svolte:
- sotto il coordinamento del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA;
- **in collaborazione con** le **regioni** e province autonome di Trento e di Bolzano, con **istituti e dipartimenti universitari e** con il Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**);
- **mediante la stipula di convenzioni** ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e nei limiti delle risorse stanziate dal comma 1.

L'art. 15 della L. 241/1990 prevede che, anche al di fuori delle conferenze di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Lo stesso articolo disciplina tali accordi prevedendo, tra l'altro, che gli stessi devono essere sottoscritti con firma elettronica, pena la nullità degli stessi.

Il **comma 3** consente la **destinazione di una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali** (autorizzati dal comma 1):

- ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
- all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione;
- nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Il **comma 4** dispone che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le **aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG** allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.

Nella citata risposta all'interrogazione 4/15360 viene sottolineato che "nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000".

Articolo 12 (emendamento 12.6)
*(*Green Mobility*)*

Si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

Il **comma 1** prescrive alle **pubbliche amministrazioni** - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli **autoveicoli in dotazione**, di procedere in misura **non inferiore al 50 per cento** mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad **energia elettrica o ibrida** - o alimentati ad **idrogeno**, secondo modifica approvata in sede referente con l'approvazione dell'**emendamento 12.6**.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di **almeno due** veicoli.
Sono **esclusi** dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del **comma 2**:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- le Forze di polizia.

Il **comma 3** prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).

Articolo 18-*bis* (emendamento 18.0.78 (testo 2))
(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

L'**emendamento 18.0.78 (testo 2)** prevede **la proroga** dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020: **dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.**

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa, così come le precedenti norme di proroga, in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ivi richiamate. Ai fini della medesima proroga, si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera *g*-bis*)*, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le convenzioni oggetto della proroga di cui al **comma 2** sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia[2]), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[2] Nella Regione Sardegna sussiste un regime specifico.

Articolo 25-*bis* (emendamento 25.0.7 (testo 3))
(Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici)

L'**emendamento 25.0.7 (testo 3)** stabilisce il criterio per cui il reddito d'impresa degli **imprenditori agricoli florovivaistici** è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il **coefficiente di redditività del cinque per cento** per le attività dirette alla **commercializzazione** di **piante vive** e **prodotti della floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

L'**emendamento 25.0.7 (testo 3)**, **approvato nel corso dell'esame in sede referente**, introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 56-*bis* del TUIR (DPR 917/1986), il quale prevede che per le attività dirette alla **commercializzazione** di **piante vive** e **prodotti della floricoltura** acquistate da **imprenditori agricoli florovivaistici** di cui all'art. n. 2135 c. c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il **reddito** è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il **coefficiente di redditività del cinque per cento**.

Articolo 28, comma 14
(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)

L'**articolo 28, comma 14, come modificato dall'emendamento 28.32 testo 2, incrementa**, per il triennio 2020-2022, le **risorse** destinate alla **formazione dei docenti**, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della **qualificazione dei docenti** in **materia di inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.**

Per il raggiungimento degli **obiettivi formativi** di cui alla lett. *e)* del co. 7 dell'art. 1 della L.107/2015, la disposizione in esame, come modificata dall'emendamento 28.32 testo 2 approvato in sede referente, prevede un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 della succitata l. n. 107, pari a:

- **12 milioni di euro per il 2020** da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto **all'inclusione scolastica (lett.*a).***
  Si segnala che il testo originario del disegno di legge prevedeva per la medesima finalità un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co.125 della L.107/2015 pari a 11 milioni di euro;

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022** da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al **bullismo e al cyberbullismo**, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della L. 71/2017, nonché in materia di insegnamento **dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi** per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza nel contrasto ad ogni forma di discriminazione(**lett. *b*).**

In proposito è opportuno ricordare che la richiamata lett. *e)* del co. 7 dell'art. 1 della l. L. n. 107 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il co. 125 dell'art.1 della medesima L., poi, stanzia 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del **Piano nazionale di formazione** e per la realizzazione delle **attività formative dei docenti**.
Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione

2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:

- rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati *standard* di qualità nell'inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell'inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l'analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;
- promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;
- promuovere metodologie e didattiche inclusive;
- garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;
- rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l'applicazione di metodologie e tecniche per favorire l'inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
- assicurare a *team* di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
- promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;
- sostenere lo sviluppo di una cultura dell'inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
- favorire l'integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;
- promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l'uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.

  Per ulteriori approfondimenti si veda qui.

La L.71/2017 ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare l'art. 4, richiamato dalla disposizione in esame, ha previsto che il MIUR emanasse proprie "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".
A seguito dell'emanazione, nell' ottobre 2017, delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è quindi impegnato nell'attuazione di un **piano nazionale di formazione dei docenti** referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
In questo contesto si inserisce la realizzazione, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell'università di Firenze, della Piattaforma ELISA (***E-learning* degli insegnanti sulle strategie antibullismo**), presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.

La Piattaforma ELISA si suddivide in **due sezioni**, dedicate, rispettivamente:

- ai **corsi in *e-learning***, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;
- al **monitoraggio.** Questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a *survey* nazionali *on line*, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l'estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.

Con riguardo all'insegnamento dell'educazione alla parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza legata al sesso, si ricorda che il co. 16 dell'art. 1 della L.107/2015 prevede espressamente che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei princìpi di pari opportunità "promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate" dal D.L. 93/2013 (conv. L.119/2013) c.d. decreto antifemminicidio.

Si ricorda, infine che una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Articolo 28, comma 16
(Diritto allo studio universitario)

L'**emendamento 28.46 (testo 3)** - identico al 28.48 (testo 3), al 28.49 (testo 2) e al 28.50 (testo 2) - approvato in sede referente, modifica l'**articolo 28, comma 16**, innalzando **da 16 a 31 milioni di euro** l'incremento già previsto, per l'anno **2020**, del **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**.

In particolare, per il 2020, nel testo originario del disegno di legge di bilancio si prevedeva un aumento di 16 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. *a)*, del d.lgs. 68/2012.
Tale incremento, in virtù della modifica apportata, viene portato a 31 milioni di euro.
Tale Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Le relative risorse confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-*ter*, del D.L. 104/2013 - L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

- il **Fondo integrativo statale** per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- il gettito derivante dalla **tassa regionale per il diritto allo studio**, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
- **risorse** proprie delle **regioni**, pari almeno al **40 per cento** dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

In virtù della L. 145/2018 e del D.M. 31.12.2018 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, per il 2019 il Fondo ha una dotazione di 246.814.548 euro, ed è stato incrementato percentualmente dal 2013 al 2019 del 65,4%.
Per ulteriori approfondimenti sulle risorse e sulle misure organizzative, si veda la sezione "Il diritto allo studio universitario" sul sito internet della Camera dei deputati. Qui il portale dedicato al diritto allo studio universitario sul sito internet del MIUR.

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.34 (testo 3))
(Scuola SISSA di Trieste)

L'**emendamento 28.34 (testo 3)**, approvato in sede referente, **assegna** un contributo annuo di **500.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022** alla **Scuola internazionale superiore di studi avanzati** (SISSA) di Trieste.

La Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste è stata istituita con D.P.R. 102/1978, quale istituto scientifico speciale, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. L'attuale statuto della Scuola è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2012.

Degli istituti universitari a ordinamento speciale previsti dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933 restano ancora come tali, per quanto riguarda "l'Alta formazione", la Scuola normale superiore di Pisa, nonché l'Università per stranieri di Perugia (già Regia Università per stranieri di Perugia: art. 258, R.D. 1592/1933; con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell'Università per stranieri di Perugia, si veda anche l'art. 1 della L. 204/1992). Successivamente, sono stati istituiti la **Scuola internazionale superiore di studi avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste** (D.P.R. 102/1978), la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa (L. 41/1987), l'Università per stranieri di Siena (L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

In seguito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del DPR 25/1998, sono stati istituiti, nell'ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (di cui al DM 5 agosto 2004):

- Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);
- Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) alti studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005);
- Istituto italiano di scienze di Firenze (D.M. 18 novembre 2005).

Si ricorda l'istituzione dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, quale istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (D.M. 17 ottobre 2007, n. 504).

Da ultimo, la L. 145/2018, all'art. 1, co. 409-413 ha istituito sperimentalmente per un triennio la Scuola superiore meridionale presso l'Università Federico II di Napoli.

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.88 (testo 2))
(Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)

L'**emendamento 28.88 (testo 2),** approvato in sede referente, **incrementa** di **1 milione di euro,** a decorrere **dal 2020,** il **Fondo** per il potenziamento della **promozione della cultura e della lingua italiane all'estero**, al fine di sostenere iniziative di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

L'obiettivo della proposta emendativa è sostenere il sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano.

Si segnala che l'articolo 1, comma 587, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un **fondo** da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il **potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero**. E' quindi intervenuto il D.P.C.M. n. 388 del 6 luglio 2017 che ha individuato gli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (cd. Fondo cultura estero), attribuendo:

- al MAECI 16.426.975 euro per il 2017,21,75 milioni di euro per il 2018, 36,25 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020;
- al MIUR 750.000 euro per il 2017, 3,75 milioni di euro per il 2018, 6,75 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020;
- al MIBACT 2 milioni di euro per il 2017, 4,5 milioni di euro per il 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, destinati ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo e dell'arte italiani all'estero. Il relativo programma di interventi riferito al quadriennio 2017-2020, per il MIBACT, è stato approvato con D.M. n. 525 del 4 dicembre 2017.

Con particolare riferimento alle risorse in quota MIUR, l'art. 3, co. 3 del citato D.P.C.M 6 luglio 2017 prevede le seguenti attività per gli anni 2017-2020:

- mantenimento, aggiornamento e gestione delle iniziative informative connesse alla gestione di un sito *web* interattivo finalizzato alla mobilità internazionale nel settore della formazione superiore, predisposizione di materiale informativo cartaceo e digitale dedicato all'internazionalizzazione delle università;
- realizzazione di strumenti innovativi digitali di supporto alla mobilità internazionale collegati all'offerta formativa;
- sostegno ad una rete di punti di contatto all'estero con finalità di promozione, orientamento e reclutamento dei talenti in Paesi prioritari concordati con il MAECI;
- avvio di una rete di partenariati universitari binazionali;

- avvio di iniziative nell'ambito dell'istruzione superiore a sostegno dell'Africa dell'iniziativa per i rifugiati denominata "Corridoi educativi";
- sostegno alla partecipazione al Processo di Bologna.

Si ricorda inoltre che il d. lgs. 64/2017 è intervenuto sulle modalità di gestione del personale scolastico all'estero e sul suo trattamento economico, ha ampliato le possibilità d'intervento del MAECI nelle strutture scolastiche operanti all'estero e ha ripartito fra il MAECI e il MIUR le competenze relative alla gestione delle istituzioni e delle iniziative scolastiche e universitarie.
Si segnala infine che l'ultima "Relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero", pervenuta alle Camere, è riferita al 2017 (*Doc.* LXXX, n. 1).

Articolo 28, comma 16-*bis* (emendamento 28.0.54 (testo 3))
(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

L'**emendamento 28.0.54 (testo 3)**, identico alle proposte 28.0.53 (testo 2) e 28.57 (testo 2) **posticipa** ulteriormente (dall'a.s. 2020/2021) all'**a.s. 2021/2022** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

L'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del DPR 309/1990;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l'art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l'art. 1, co. 618, della L. 232/2016 e l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, – novellando l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo all'a.s. 2020/2021, la soppressione delle disposizioni citate.
Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Articolo 28-*bis* (emendamento 28.0.28 (testo 2))
(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

L'**articolo 28-*bis* (**emendamento 28.0.28 (testo 2)) autorizza la spesa di **1 milione di euro** annui, a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, per **l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose** e per incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per **favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale**.

Il **comma 1 dell'articolo 28-*bis*** autorizza in dettaglio una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, per l'insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate **ad alto potenziale strategico dall'*European Strategy Forum on Research Infrastructure* (ESFRI).**

Si ricorda che l'ESFRI è un *forum* costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. Il forum, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell'UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.
L'ESFRI, attualmente presieduto dal prof. Giorgio Rossi, realizza periodicamente la ***Roadmap*** delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia.
La *Roadmap* – la cui ultima versione è stata predisposta nel 2018 - individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione Europea.
Si segnala che la *Roadmap* 2018, in relazione al potenziamento delle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze sociali, rileva che "*scholars and other users who deal with issues related to religions need open access to libraries, archives, human and digital resources, as well as the dedicated services, at a higher level than typically available today at the existing national research centres and laboratories, or at excellence clusters*".

L'autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MIUR, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale

multilingue, attraverso **l'analisi e lo studio della lingua ebraica**, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

Il **comma 2** prevede che il MIUR stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con **infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca** da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria (art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

Si ricorda che l'art. 2, comma 83 del richiamato regolamento comunitario definisce **organismo di ricerca** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), **indipendentemente dal suo *status* giuridico** (costituito secondo il diritto privato o pubblico) **o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati** di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

Articolo 28-*bis* (emendamenti 28.0.80 (testo 2), 28.0.76 (testo 2), 28.0.77, 28.0.78 (testo 2))
(Consiglio nazionale dei giovani)

Reca un rifinanziamento di 200.000 euro per il Consiglio nazionale dei giovani, per ciascun anno del triennio 2020-2022.

La disposizione - recata da un articolo aggiuntivo introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente degli emendamenti aventi identico testo indicati in epigrafe - rifinanzia il **Consiglio nazionale dei giovani** per **200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022**.

Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.
Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia.
Al contempo quella legge di bilancio ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019.
Tra le funzioni in capo al Consiglio, figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.
Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
La prima Assemblea generale del Consiglio (cui partecipano le associazioni aderenti al Forum nazionale dei giovani) stabilisce - prosegue il dettato della scorsa legge di bilancio - modalità e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello statuto, il Consiglio nazionale dei giovani subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Articolo 99, comma 2
(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Il **comma in esame incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La dotazione del Fondo è stata rideterminata da emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente. In particolare:
gli **identici 6.0.49 (testo 2) e 26.0.9 (testo 2)**, in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi, prevedono una riduzione di 0,37 milioni per il 2020 e 0,56 milioni dal 2021;
l'emendamento **7.3 (testo 4)** recante misure per la realizzazione di sistemi automatici per la detenzione di merci in entrata nei centri storici, prevede di 1,5 milioni per il 2019 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
l'emendamento **8.146 (testo 2)**, recante misure per la mobilità presso alcune Fiere, determina una riduzione di 2 milioni per il 2020;
l'emendamento **8.0.29 (testo 2)**, in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente nella Regione Val d'Aosta, riduce la dotazione del Fondo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022;
l'emendamento **11.0.20 (testo 2)**, recante misure per la bonifica dell'amianto dalle navi militari, reca una riduzione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022;
l'emendamento **11.0.23 (testo 2)**, sul completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, riduce la dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022;
l'emendamento **11.0.32 (testo 3)** che istituisce una Commissione di studio per la programmazione della riduzione di sussidi ambientalmente dannosi, reca una riduzione di 0,5 milioni per il 2020;
l'emendamento **25.0.7**, in materia di attività dirette alla commercializzazione di piane vive e prodotti della floricoltura, determina una riduzione della dotazione in esame pari a 4,08 milioni per il 2021 e 2,38 milioni dal 2022;
l'emendamento **28.34 (testo 3)** sulla scuola SISSA (Scuola di Scienze di Trieste) determina una riduzione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;
l'emendamento **28.32 (testo 2)** recante disposizioni per la formazione di docenti per favorire l'inclusione scolastica, dispone una riduzione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022;
gli emendamenti **28.46 (testo 3) e identici** innalzando lo stanziamento previsto dall'art. 28, comma 16, in materia di diritto allo studio universitario, prevedono una riduzione di 15 milioni per il 2020;

L'emendamento **28.88 (testo2)**, rideterminando la dotazione del Fondo per il potenziamento della diffusione della cultura italiana all'estero, dispone una riduzione di un milione dal 2020;
l'emendamento 28.0.28 (testo 2), recante disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue, prevede un definanziamento di 1 milione di euro dal 2020;
gli emendamenti in materia di Consiglio nazionale dei giovani prevedono una riduzione di 1,81 milioni per l'anno 2020 e 3,55 milioni per il 2021 (28.0.54 testo 3 e identici).

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014). Le somme sono allocate presso il capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Sez. II del presente disegno di legge di bilancio reca, a legislazione vigente, somme di competenza pari a circa 5 milioni di euro nel 2020, 20,2 milioni nel 2021, 90,4 milioni nel 2022.